

Phone +39(0)966.588640  
Fax +39(0)966.588617  
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Contrada Lamia  
89013 Gioia Tauro (RC)  
Italy

**REGOLAMENTO**

**ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

**DELL'AUTORITA'PORTUALE**

**DI GIOIA TAURO**

## **INDICE**

**Art. 1** Riferimenti normativi

**Art. 2** Composizione

**Art. 3** Cause di inconferibilità, Incompatibilità e decadenza

**Art. 4** Nomina

**Art. 5** Durata

**Art. 6** Compensi

**Art. 7** Funzioni e compiti

**Art. 8** Poteri di verifica

**Art. 9** Comunicazioni sull'attività svolta

**Art. 10** Comportamento dei componenti

## **REGOLAMENTO**

### **ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

#### **Art. 1 - I Riferimenti Normativi**

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha individuato per primo nella valutazione della dirigenza - insieme al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione e controllo strategico - uno dei cardini del controllo interno.

La valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata dal Ministro per le Amministrazioni statali mentre per l'Autorità di Sistema Portuale la valutazione spetta al Presidente dell'Ente, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione.

L'articolo 2, comma 32, della legge finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) ha disposto che "a decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa."

L'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 150, ha introdotto principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche.

Le fonti normative citate, pur non direttamente applicabili alle Autorità Portuali, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, sono tuttavia da considerarsi norme di indirizzo per l'intero settore pubblico, anche se contrattualmente inquadrato nell'ambito privatistico.

Vi è ancor più il parere rilasciato dalla CIVIT secondo cui la Commissione ritiene che le Autorità Portuali non siano tenute a costituire l'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 150/2009 esplicitando altresì che "è rimessa alla valutazione delle singole Autorità Portuali la scelta delle modalità con le quali adeguare, nella loro qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti ai principi del D.Lgs n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance.

#### **Art. 2 - Composizione**

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro si avvarrà dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma monocratica.

L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia all'interno dell'Ente e risponde esclusivamente - ai fini dell'ottimizzazione della funzione amministrativa - al Presidente.

### **Art. 3 – Cause di inconferibilità, Incompatibilità ed esclusione**

Non può essere nominato titolari dell'OIV colui il quale:

- si trovi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero siano stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi (art.2383 del Codice Civile);
- abbia ricoperto incarichi in Organi di indirizzo politico - amministrativo dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro nel triennio precedente alla nomina;
- si trovi, nei confronti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- sia un magistrato o un avvocato dello Stato che svolga le proprie funzioni dello stesso ambito regionale o distrettuale in cui opera l'A.P.;
- abbia svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'A.P.;
- sia coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il quarto grado del Legale Rappresentante, del Segretario Generale in carica o di dipendenti dell'A.P., del Comitato Portuale e dei componenti del nucleo dell'organo di revisione contabile in carica.

Inoltre, ai sensi del co.8 dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2009, non può assumere la carica il soggetto che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non può, altresì, assumere tale carica colui che sia stato dipendente dell'A.P. negli ultimi tre anni.

Il sopravvenire, nel corso dell'incarico, di una delle suddette cause comporta l'incompatibilità del soggetto all'esercizio delle funzioni e la caducazione della nomina.

All'atto della nomina il titolare designato deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopraelencate e, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, deve darne con immediatezza notizia al Presidente.

Il nuovo nominato, in sostituzione di decaduto o dimissionario, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

### **Art. 4 – Nomina**

Il Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico è nominato tra soggetti iscritti all'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance da almeno 6 mesi.

La nomina del Titolare dell'Organismo indipendente di valutazione monocratico avverrà con decreto del Presidente a seguito di avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloqui, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. n.150 del 2009 e secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione del 02 dicembre 2016, come modificato dal decreto del 20 giugno 2007

## **Art. 5 - Durata**

La durata dell'incarico conferito al Titolare dell' O.I.V. è di tre anni, in ogni caso, la durata dell'incarico non potrà eccedere il termine triennale di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei componenti degli organismo indipendenti di valutazione della performance.

L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del DM 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

Il Presidente potrà revocare l'incarico anticipatamente con provvedimento motivato.

In caso di anticipata cessazione dall'incarico potranno essere utilizzate, per la sostituzione, le manifestazioni di interesse ricevute ai sensi dell'avviso pubblico della nomina per i tempi previsti al citato art. 3.

## **Art. 6 – Compensi**

Al titolare dell' OIV monocratico è attribuito un compenso pari a € 15.000,00 annui lordi, onnicomprensivo di spese e oneri.

## **Art. 7 - Funzioni e compiti**

L'Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico:

- definisce il sistema di misurazione e valutazione della performance da adottarsi con successivo provvedimento;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;
- comunica tempestivamente al Presidente le eventuali criticità riscontrate;
- fornisce supporto tecnico al Segretario Generale ed alle strutture dell'Ente, nel processo di definizione degli obiettivi dell'Autorità necessari all'elaborazione del Piano della Performance;
- supporta il Presidente nella definizione degli obiettivi del Segretario generale e dei relativi indicatori;
- supporta il Presidente ed il Segretario generale nella definizione degli obiettivi dei dirigenti e dei relativi indicatori;
- propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori nonché della valutazione finale effettuando anche alle riunioni periodiche con i vertici dell'Ente;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa ed agli obiettivi dei dirigenti;
- propone al Presidente la valutazione annuale del Segretario Generale, dei Dirigenti e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
- valida la relazione della Performance;
- esamina le richieste di revisione delle valutazioni pervenute dal personale dirigente;
- promuove l'adeguamento nel tempo del sistema di misurazione e valutazione della performance mediante formulazione di proposte alla competente struttura;

- assolve agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'OIV potrà avvalersi di eventuali supporti tecnici messi a disposizione dall'Autorità Portuale.

L'OIV, nello svolgimento delle proprie funzioni, può indire riunioni con il Segretario Generale ed i Dirigenti dell'Ente.

#### **Art. 8 - Poteri di verifica**

L'OIV, ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso demandati, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia non coperta da segreto ai sensi della legge n. 241/ 1990, necessari alla propria attività.

#### **Art. 9 - Comunicazioni sull' attività svolta**

I risultati dell'attività svolta sono riferiti con relazione scritta al Presidente. Tale relazione deve porre in evidenza i risultati dell'attività amministrativa, nonché le eventuali cause di mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento, collaborando all'individuazione delle azioni correttive ritenute necessarie e segnalando, altresì, le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'OIV, altresì, dovrà consegnare un relazione finale.

Il Presidente può richiedere in qualunque momento approfondimenti e relazioni su specifici argomenti.

#### **Art. 10 – Comportamento dei componenti**

L'OIV è tenuto:

- al rispetto della massima riservatezza in ordine a fatti e situazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività svolta;
- a comunicare al Presidente, i risultati del controllo e della valutazione;
- a non interferire con l'attività organizzativa e gestionale di competenza dei dirigenti, né con l'attività di controllo e indirizzo politico di competenza del presidente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
C.A.(CP) Andrea Agostinelli

